

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Convenzione fra il Tribunale Ordinario di Alessandria ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Circondario di Alessandria per la trascrizione degli atti giudiziari nei procedimenti civili.

Il Tribunale di Alessandria, in persona del Presidente dott. Paolo Rampini

e

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria, in persona della Presidente Avvocato Paolo Ponzio giusta delibera del Consiglio in data 26/01/2026.

premesso

- a) che il Tribunale di Alessandria e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Circondario di Alessandria, perseguono il comune obiettivo di favorire la semplificazione, l'accelerazione e la concentrazione dei servizi di giustizia, secondo criteri di razionalizzazione, speditezza ed efficienza delle attività amministrative;
- b) che, in particolare, concordano sulla necessità di garantire, per il futuro, la puntuale pubblicità, nei registri immobiliari detenuti dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, delle sentenze che prevedono la costituzione, il trasferimento, la modifica o l'estinzione di diritti reali su beni immobili o mobili registrati, nonché l'azzeramento dell'arretrato di trascrizioni e annotazioni che si è venuto a creare, previa verifiche a mezzo di visure catastali;
- c) che i funzionari del Tribunale di Alessandria possono farsi assistere da un ausiliario nella predisposizione degli incombenti necessari alla trascrizione ed all'annotamento delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari in genere, ai sensi dell'art. 68 c.p.c, potendosi intendere l'espressione in tale norma contenuta ("non é in grado di compiere da sé solo") anche come impossibilità oggettiva di garantire un efficace servizio di cancelleria, tenuto conto dei carichi di lavoro, del personale di cui si dispone e delle specifiche competenze tecniche richieste per l'esecuzione di tali adempimenti;
- d) che tale attività appare demandabile ad un ausiliario, poiché l'art. 2671 c.c. pone a carico del pubblico ufficiale o del notaio "l'obbligo di curare che la trascrizione sia effettuata, non già quello di provvedervi personalmente" (Cass. Civ. n. 1148 del 22 febbraio 2019);
- e) che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria, si è dichiarato disponibile a mettere a disposizione del Tribunale l'elenco degli Avvocati disponibili ad assumere l'incarico di ausiliari per la trascrizione delle sentenze e dei provvedimenti del Tribunale di Alessandria;

convengono

Articolo 1

Il cancelliere, al momento della comunicazione alle parti della sentenza, inviterà il difensore della parte vittoriosa o comunque avente interesse al provvedimento, a mezzo PEC, a provvedere, a propria cura e spese:

- a) alla redazione della nota di trascrizione del provvedimento giudiziale ed alla sua presentazione alla competente Agenzia del Territorio;*
- b) al deposito, nel fascicolo telematico, entro 40 giorni, dalla avvenuta presentazione della richiesta di trascrizione;*
- c) in alternativa, a dichiarare, nel termine di giorni 40 dalla comunicazione, la indisponibilità a procedere all'incombente, con deposito di dichiarazione di consenso, sottoscritta dalla parte personalmente, a che le relative formalità siano assunte dall' ausiliario, con impegno al pagamento del relativo compenso e della anticipazione delle spese vive;*
- d) in ipotesi di mancato consenso della parte personalmente, si procederà, in ogni caso, alla nomina dell'ausiliare il cui compenso sarà successivamente liquidato con apposito decreto in base alla tariffa di seguito prevista.*

Articolo 2

Decorso infruttuosamente il termine di 40 giorni di cui all'articolo 1 ovvero ricevuta la comunicazione di indisponibilità di cui all'articolo 2, la Cancelleria è autorizzata ad inoltrare via pec, nei 15 giorni successivi, l'incarico di predisporre la trascrizione delle formalità ad uno degli avvocati **iscritti nell'elenco** pubblicato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria e formato dagli avvocati iscritti che hanno dichiarato la propria disponibilità a svolgere tale incarico. La Presidenza del Tribunale demanderà alla cancelleria civile, in persona del direttore amministrativo responsabile dell'ufficio pubblicazioni sentenze, la tenuta, in modalità informatica ed aggiornata, dell'elenco dei nominativi degli Avvocati, fornito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria, per la "designazione degli ausiliari seguendo un criterio di assegnazione automatica e progressiva per cognome, numero e anno registro sentenze tale da assicurare un equilibrato numero di incarichi a tutti gli avvocati iscritti nell'elenco.

Contestualmente al conferimento dell'incarico, l'ausiliare sarà autorizzato a:

- a) chiedere alla parte e/o al suo difensore munito di specifico mandato, le informazioni e la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico;
- b) chiedere alla parte, anche per il tramite del suo difensore, l'anticipazione delle spese vive, come indicate nell'articolo 6, ovvero inoltrare alla parte o al suo difensore la documentazione necessaria affinché gli stessi possano provvedere al versamento diretto **salvo** poi trasmettere all'ausiliare le relative quietanze da presentare agli uffici per l'espletamento dell'incarico.

Articolo 3

L'ausiliario comunicherà senza indugio alla Cancelleria eventuali impedimenti all'assunzione dell'incarico.

Articolo 4

La Cancelleria fornirà all' ausiliare copia autentica cartacea del provvedimento da trascrivere, la documentazione accessoria necessaria alla corretta interpretazione del provvedimento (ad esempio, ove presenti nel fascicolo d'ufficio o di parte: trascrizione dell'atto di citazione, visure catastali, visure ipotecarie, c.t.u., ecc.) e, ove noto, il recapito (di posta ordinaria, e-mail, pec, telefono, telefax, cellulare) della parte cui addebitare le relative spese, nonché del suo difensore.

Ove possibile e accettata dalla competente Conservatoria – Agenzia delle Entrate, su richiesta dell'ausiliare verrà trasmesso a mezzo pec il duplicato informatico o la copia autentica del provvedimento, nel rispetto delle norme sull'autenticazione degli atti informatici.

Articolo 5

Il difensore della parte vittoriosa sarà tenuto a fare tutto quanto è nelle proprie possibilità per garantire all'ausiliare il ricevimento della documentazione o delle informazioni richieste dall'ausiliare, nonché il versamento in via anticipata degli importi necessari per le spese vive di trascrizione, fornendo a tale fine i recapiti telefonici, di telefax, di e mail e di pec del cliente, oltre che la conferma di incarico predisposta in calce al provvedimento di nomina dell'ausiliare, nella quale il cliente presterà il proprio consenso scritto a che le formalità in questione siano eseguite dall'ausiliare, con impegno del cliente a pagare all'ausiliare l'importo di cui all'articolo 6, oltre all'anticipazione delle spese vive.

Articolo 6

Il compenso dell'ausiliare sarà liquidato con decreto ai sensi dell'art. 52 disp. att. c.p.c., in conformità all'istanza presentata dal medesimo ai sensi del seguente articolo 8 e sulla base di quanto di seguito indicato. Il compenso verrà determinato nella misura forfettaria di € 400 oltre i.v.a. e CPA nella misura di legge, oltre al rimborso delle spese vive di imposta ipotecaria e catastale, bolli, sanzioni per il ritardo e quant'altro.

Nel caso in cui la trascrizione debba essere eseguita presso più Conservatorie-Agenzie delle Entrate, *ovvero di pluralità di soggetti nei confronti dei quali trascrivere (più soggetti a favore e/o più soggetti contro)* all'ausiliare spetterà un compenso aggiuntivo di € 100,00 per ogni trascrizione in estensione oltre la prima, sempre oltre al rimborso delle spese vive di imposta ipotecaria e catastale, bolli, sanzioni per il ritardo e quant'altro. .

Articolo 7

L'ausiliare eseguirà la trascrizione entro il termine di 120 giorni dal ricevimento del modulo d'incarico sottoscritto dalla parte vittoriosa o comunque interessata alla trascrizione del provvedimento. Il termine sarà sospeso:

- a) dalla richiesta di documentazione o informazioni, alla parte, al suo difensore o alla Cancelleria, fino all'ottenimento delle stesse;

b) dalla richiesta di anticipazione delle spese, ovvero dall'inoltro della documentazione necessaria affinché la parte o il suo difensore possa provvedere direttamente, fino alla corresponsione delle spese ovvero al ricevimento delle relative quietanze.

Articolo 8

L'ausiliare depositerà in Cancelleria la nota di trascrizione in originale unitamente all'istanza di liquidazione del proprio compenso, predisposta in conformità a quanto previsto nella presente convenzione.

Il cancelliere, effettuata la dovuta annotazione in calce al provvedimento, curerà l'inserimento della nota nel fascicolo d'ufficio.

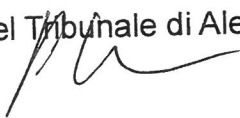
Articolo 9

La presente convenzione è applicabile anche ai provvedimenti già emanati al momento della sua sottoscrizione, che non siano stati ancora oggetto di trascrizione.

Alessandria, 19/4/2016

LCS

Il Presidente del Tribunale di Alessandria Dott. Paolo Rampini



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria Avv. Paolo Ponzio

